REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (3), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5), in particolare l'articolo 12,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo di mercato mondiale per il cotone non sgranato sia determinato almeno una volta al mese;

considerando che, in mancanza di quotazioni rappresentative e di offerte rappresentative per il cotone non sgranato, occorre determinare il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto in base al valore dei prodotti ottenuti dalla sgranatura;

considerando che è necessario prevedere, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, adattamenti intesi a compensare eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna per i quali dev'essere fissato il prezzo del mercato mondiale; che si deve pure tener conto, se del caso, dell'importo compensativo riscosso all'importazione in virtù del regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (7);

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto e, più particolarmente, il controllo del rispetto del prezzo minimo, occorre precisare le condizioni alle quali devono rispondere i contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/81 dispone, all'articolo 5, che l'aiuto è versato per i quantitativi di cotone non sgranato, sempreché per essi sia stata effettuata la sgranatura e, all'articolo 10, che gli Stati membri controllano l'entrata dei prodotti nell'impresa di sgranatura, nonché la sgranatura stessa; che, per garantire l'efficacia del controllo in detta impresa, è opportuno definire la nozione di impresa di sgranatura e fissare le modalità del controllo medesimo;

considerando che, per eseguire questo controllo, occorre basarsi sulla contabilità di magazzino delle imprese;

considerando che, per facilitare la commercializzazione del cotone non sgranato, è opportuno stabilire che l'importo dell'aiuto applicabile sia quello vigente il giorno in cui l'impresa di sgranatura presenta domanda di aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, gli Stati membri hanno istituito un sistema di dichiarazioni delle superfici coltivate; che si devono precisare le modalità di applicazione di tale regime e le relative modalità di controllo;

considerando che, per il corretto funzionamento del regime di aiuto, è d'uopo prescrivere agli Stati membri di compilare un certificato da cui risultino sia il quantitativo che dà diritto all'aiuto, sia l'importo del medesimo; che, per motivi di buona gestione amministrativa, è necessario disporre che la sgranatura avvenga entro una determinata scadenza;

considerando che, per attenuare gli svantaggi derivanti agli interessati da un ritardato pagamento dell'aiuto, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81 fa obbligo di versare un anticipo;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del regime di aiuto, si devono definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso;

considerando che è opportuno stabilire un criterio in ordine alla frequenza minima di fissazione dell'aiuto; che è sufficiente che l'aiuto sia applicato almeno una volta al mese benché sia opportuno accordare la facoltà di modificarlo nell'intervallo;

considerando che è opportuno adottare come tasso di conversione in moneta nazionale il tasso rappresentativo applicabile il giorno di conclusione del contratto, per quanto concerne il prezzo minimo, ed il giorno di presentazione della domanda, per quanto concerne l'importo dell'aiuto;

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(6) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.
(7) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 1.

considerando che, per facilitare la corretta gestione del regime di aiuto, è d'uopo che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a intervalli regolari, determinate informazioni sulla produzione e sulla sgranatura del cotone non sgranato;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2993/88 [2], e di sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Prezzo del mercato mondiale

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato viene determinato una volta al mese. Esso può essere tuttavia modificato nell'intervallo, qualora la situazione del mercato subisca un mutamento considerevole.

2. Il prezzo, calcolato per 100 kg, è pari alla somma del valore di 32 kg di cotone sgranato e del valore di 54 kg di semi di cotone, somma alla quale devono essere detratte le spese di sgranatura, valutate a 13,25 ECU/100 kg. Detti valori sono calcolati in base ai prezzi determinati a norma degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

1. Al fine di determinare il prezzo del mercato mondiale per il cotone sgranato, la Commissione tiene conto delle offerte e quotazioni più rappresentative della situazione sul mercato mondiale di tale prodotto, registrate in particolare sulla piazza di Liverpool per imbarchi da realizzare nei mesi più vicini alla data di determinazione e relative alla campagna per la quale ha luogo la determinazione stessa.

Ai fini di tale determinazione, la Commissione può calcolare una media delle offerte e quotazioni registrate presso una o più borse europee per un prodotto proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale.

2. Qualora le offerte e quotazioni prese in considerazione riguardino:

a) cotone sgranato di qualità diversa da quella per la quale è calcolato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è adeguato come indicato nell'allegato A;

b) un prodotto reso cif per un luogo di transito della frontiera diverso dal Pireo, il loro importo è adeguato tenendo conto della differenza, in materia di spese di trasporto e di assicurazione, rispetto ad un prodotto reso cif al Pireo, tranne in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma;

c) un prodotto reso « C & F », il loro importo è maggiorato dello 0,2 % per tener conto delle spese di assicurazione;

d) un prodotto reso fas, fob o altrimenti, il loro prodotto è maggiorato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di imbarco o di carico fino al luogo di transito della frontiera;

e) un prodotto reso cif, il loro importo è maggiorato di 1 ECU/100 kg per tener conto delle spese di sbarco e d'inoltro al Pireo.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si prendono in considerazione soltanto le spese meno elevate.

Articolo 3

1. Al fine di determinare il prezzo del mercato mondiale per i semi di cotone, la Commissione tiene conto delle offerte e quotazioni riguardanti gli imbarchi più vicini alla data di determinazione.

2. Qualora le offerte e quotazioni prese in considerazione riguardino:

a) semi di cotone di qualità diversa da quella specificata all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2169/81, il loro importo è adeguato del 2 % in più o in meno per ogni punto d'olio in meno o in più rispetto alla qualità tipo;

b) un prodotto reso « C & F », il loro importo è maggiorato dello 0,2 % per tener conto delle spese di assicurazione;

c) un prodotto reso cif per un luogo di transito della frontiera diverso dal Pireo, il loro importo è adeguato tenendo conto della differenza, in materia di spese di trasporto e di assicurazione, rispetto ad un prodotto reso cif al Pireo;

d) un prodotto reso fas, fob o altrimenti, il loro prodotto è maggiorato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di imbarco o di carico fino al luogo di transito della frontiera;

e) un prodotto reso cif, il loro importo è maggiorato di 0,300 ECU/100 kg per tener conto delle spese di sbarco e d'inoltro al Pireo.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si prendono in considerazione soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
[2] GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 61.

Articolo 4

1. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, il prezzo del mercato mondiale per i semi di cotone è pari alla somma del valore di 12 kg d'olio greggio di cotone e del valore di 75 kg di panelli di cotone, somma dalla quale devono essere detratte le spese di triturazione, valutate a 7,45 ECU/100 kg. Tali valori sono calcolati in base ai prezzi determinati a norma del paragrafo 2.

2. Al fine di determinare il prezzo del mercato mondiale per l'olio di cotone e per i panelli di cotone, la Commissione tiene conto delle offerte e quotazioni :

a) registrate in rapporto alle offerte e quotazioni più favorevoli per un prodotto sfuso d'origine comunitaria o per un prodotto sfuso d'importazione, consegnato al Pireo ;

b) riferentisi :

— ai luoghi d'imbarco più vicini,

— per quanto concerne l'olio, a un prodotto greggio e, per quanto concerne i panelli, a un prodotto con tenore di grassi e proteine del 27 %.

3. Qualora le offerte e quotazioni prese in considerazione riguardino un olio non allo stato greggio, od un panello con tenore di grassi e proteine diverso dal 27 %, il loro importo viene adeguato tenendo conto della differenza di prezzo rispetto alla qualità di cui al paragrafo 2, riscontrata sul mercato durante un periodo di riferimento.

4. Per i prodotti importati, qualora le offerte e quotazioni non riguardino un prodotto consegnato al Pireo, si procede agli adeguamenti necessari applicando, mutatis mutandis, le modalità adottate per i semi e tenendo conto della natura del prodotto.

Nel procedere a tali adeguamenti, la Commissione tiene conto unicamente delle spese meno elevate.

Le offerte e quotazioni degli oli sono maggiorate dei dazi doganali applicabili nella Comunità e, se del caso, dell'importo compensativo riscosso all'importazione in virtù del regolamento n. 143/67/CEE.

5. Per i prodotti d'origine comunitaria, in mancanza di offerte e quotazioni per un prodotto sfuso consegnato al Pireo, vengono prese in considerazione le offerte e quotazioni più favorevoli registrate sugli altri principali mercati della Comunità.

TITOLO II

Aiuto

Articolo 5

1. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato una volta al mese e in modo che sia applicata sin dal primo giorno del mese successivo alla data di fissazione. Tale importo può essere tuttavia modificato nell'intervallo, qualora la situazione del mercato subisca un mutamento considerevole.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato e comunque prima che venga applicato, l'importo dell'aiuto da versare per 100 kg di cotone non sgranato.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, l'aiuto da corrispondere è quello valido il giorno di presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2169/81, inoltrata conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 6

Se nel corso di una data campagna di commercializzazione esiste una differenza tra la produzione effettiva e la produzione stimata, il quantitativo massimo stabilito dal Consiglio per la campagna di commercializzazione successiva :

— è maggiorato della differenza di cui sopra se la produzione effettiva è inferiore alla produzione stimata,

— è ridotto della stessa differenza in caso contrario.

Tuttavia, ai fini del calcolo di questa differenza, la produzione effettiva e la produzione stimata sono prese in considerazione :

— entro un limite minimo pari al quantitativo massimo garantito della campagna di commercializzazione alla quale esse si riferiscono, se del caso adeguato a norma del primo comma,

e, per le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990,

— entro un limite massimo pari al quantitativo massimo garantito maggiorato rispettivamente di 225 000 t, 300 000 t e 375 000 t.

Articolo 7

1. La domanda di aiuto è presentata per iscritto. Essa è presentata dall'impresa di sgranatura richiedente presso l'organismo competente per il controllo delle imprese di sgranatura, designato dallo Stato membro produttore interessato. Essa è depositata, per ogni raccolto, tra il 1° maggio che precede la campagna per la quale è richiesto l'aiuto ed il 30 aprile successivo, al più tardi al momento in cui è presentata la domanda di messa sotto controllo del cotone.

2. Se viene depositata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo, la domanda di aiuto può essere accolta soltanto se viene costituita una cauzione di 10 ECU/100 kg.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è costituita in una delle forme previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali risulti adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1. La cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non è stato assolto.

4. La domanda di aiuto deve contenere i dati seguenti :

— cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente ;

— data di presentazione ;

— quantità di cotone non sgranato per la quale è richiesto l'aiuto.

Articolo 8

1. Ogni produttore di cotone presenta annualmente, anteriormente a una data stabilita dallo Stato membro interessato e — salvo caso di forza maggiore — entro il 1° luglio, una dichiarazione delle superfici coltivate.

2. Se le superfici dichiarate non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri rettificano le dichiarazioni in causa. Essi tengono conto di tali rettifiche nel determinare il totale delle superfici dichiarate.

Articolo 9

1. Non appena il cotone non sgranato è entrato nell'impresa di sgranatura, quest'ultima presenta una domanda di messa sotto controllo.

2. Tale domanda è presentata per iscritto all'organismo competente per il controllo delle imprese di sgranatura, designato dallo Stato membro produttore interessato, entro il 30 aprile successivo all'anno della semina. Essa può essere presentata per una o più partite.

Si intende per partita un determinato quantitativo di cotone non sgranato, numerato al momento dell'entrata nell'impresa di sgranatura e sottoposto ad analisi conformemente all'articolo 12, paragrafo 5.

3. La domanda di messa sotto controllo deve contenere i dati seguenti :

— cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente ;

— data di presentazione ;

— quantitativo di cotone non sgranato per il quale è richiesta la messa sotto controllo ;

— numero o numeri della partita o delle partite ;

— riferimento alla domanda di aiuto.

4. I quantitativi messi sotto controllo sono imputati sulle domande di aiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

5. Il quantitativo messo sotto controllo in seguito a domanda di aiuto non deve :

— superare la quantità indicata nella domanda, maggiorata del 10 %,

— essere inferiore alla quantità indicata nella domanda, diminuita del 2 %.

6. Il peso del quantitativo messo sotto controllo viene determinato previo adeguamento secondo il metodo esposto nell'allegato C.

7. Qualora il quantitativo messo sotto controllo risulti inferiore a quello indicato nella domanda, l'organismo competente riduce il quantitativo indicato nella domanda a concorrenza di quello messo sotto controllo.

Se il quantitativo messo sotto controllo risulta viceversa superiore a quello ottenuto applicando il paragrafo 5, l'organismo competente ammette la quantità eccedente al beneficio dell'aiuto valido il giorno di messa sotto controllo.

8. Dopo la presentazione della domanda di messa sotto controllo, gli Stati membri accordano agli interessati che ne facciano richiesta un anticipo pari all'importo dell'aiuto, sempreché sia costituita una cauzione avente almeno lo stesso importo dell'aiuto da anticipare. Tale cauzione è costituita in una delle forme previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali risulti adempiuto l'obbligo di cui al paragrafo 9.

La cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'obbligo di cui al paragrafo 9 non è stato soddisfatto.

9. Salvo casi di forza maggiore, il quantitativo messo sotto controllo deve essere sgranato entro un termine fissato dallo Stato membro interessato e comunque entro 180 giorni dalla data in cui è stato messo sotto controllo.

10. L'obbligo di cui al paragrafo 9 si considera soddisfatto quando il quantitativo sgranato, accertato conformemente al metodo di cui all'allegato C, non è inferiore di oltre il 2 % al quantitativo indicato.

Tale quantitativo si riferisce ad un prodotto i cui tenori di umidità e di impurità corrispondono a quelli per i quali è fissato l'aiuto.

Articolo 10

1. Al più tardi al momento della messa sotto controllo, per ogni domanda di aiuto vengono presentati all'organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, uno o più contratti e/o una o più dichiarazioni compilati secondo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare i dati seguenti :

a) cognome, indirizzo e firme delle parti contraenti ;

b) data di conclusione ;

c) anno di semina ;

d) quantità oggetto del contratto ; la quantità indicata in tutti i contratti relativa ad una domanda di aiuto deve almeno corrispondere a quella indicata nella domanda di aiuto di cui trattasi.

Se i contratti sono conclusi prima del raccolto, l'indicazione della quantità è sostituita dall'impegno del produttore a fornire la quantità raccolta sulla superficie in questione, nonché dall'impegno dell'acquirente a prendere in consegna tale quantità; in questi casi, la quantità viene determinata dallo Stato membro in base alle rese constatate nella regione in causa e, se del caso, in base ad altri elementi forniti dall'interessato;

e) precisazione in ettari e in are della superficie con gli estremi necessari all'identificazione del terreno in questione;

f) prezzo di vendita del cotone non sgranato, determinato per unità di peso, con la precisazione che:

1. tale prezzo è fissato per una merce della qualità tipo, franco azienda agricola;

2. a tale prezzo si applicano soltanto le maggiorazioni o le riduzioni, rispetto alla qualità tipo, che figurano nell'allegato B;

g) una clausola secondo cui, in caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, il prezzo convenuto sarà diminuito dello stesso importo che verrà detratto dall'aiuto;

h) riferimento alla dichiarazione delle superfici seminate di cui all'articolo 8; tuttavia, se all'atto della conclusione del contratto la dichiarazione non è disponibile, il contratto verrà completato con un riferimento alla dichiarazione stessa non appena quest'ultima sarà stata presentata.

3. Qualora il cotone venga sgranato nell'impresa del produttore o in un'altra impresa di sgranatura ma per conto di un produttore, singolo o associato, oppure in un'impresa di produttori associati, viene presentata una dichiarazione da cui risulti, secondo i casi:

— che il cotone verrà sgranato nell'impresa del produttore, oppure

— che il cotone verrà sgranato per conto del produttore; in tal caso la dichiarazione comporta l'impegno che l'aiuto verrà traslato sul produttore. Tale dichiarazione deve essere firmata da entrambe le parti interessate.

È d'applicazione il disposto del paragrafo 2, lettera h), mutatis mutandis.

Articolo 11

L'aiuto è versato previa constatazione che le norme del presente regolamento siano state rispettate e, in particolare, che il cotone messo sotto controllo sia stato sgranato durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

Se la quantità totale sottoposta alle operazioni di sgranatura durante questo periodo, eventualmente ricostituita mediante applicazione delle rese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è inferiore al 98 % della quantità messa sotto controllo, l'aiuto è corrisposto proporzionalmente ai quantitativi effettivamente sottoposti a sgranatura.

Articolo 12

1. L'organismo all'uopo designato dallo Stato membro produttore verifica:

a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici coltivate mediante un controllo per sondaggio in loco, che interessi almeno il 5 % delle dichiarazioni;

b) che i contratti presentati soddisfino le condizioni specificate all'articolo 10, in particolare per quanto riguarda il rispetto del prezzo minimo;

c) che il quantitativo di cotone per il quale è richiesto l'aiuto corrisponda al quantitativo di cotone non sgranato comunitario, prodotto sulla superficie indicata nel contratto o nei contratti;

d) che il quantitativo di cotone per il quale è versato l'aiuto corrisponda al quantitativo di cotone comunitario effettivamente sgranato;

e) che la contabilità di magazzinaggio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2169/81 sia stata tenuta a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. In particolare, esso verifica che le fatture d'acquisto e gli altri documenti di cui al secondo trattino dell'articolo 13 siano stati firmati dai produttori e indichino un prezzo non inferiore al prezzo minimo, eventualmente rettificato conformemente all'allegato B, per tener conto della qualità consegnata.

2. L'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto il quantitativo di cotone per il quale risultino adempiute tutte le condizioni prescritte.

3. Salvo casi di forza maggiore, il cotone non sgranato la cui entrata nell'impresa di sgranatura è stata accertata conformemente al paragrafo 1, non può più lasciare l'impresa nello stato in cui vi è entrato, se non previa autorizzazione dell'organismo di controllo, pena la perdita del diritto all'aiuto.

Detta autorizzazione può essere concessa, in particolare, per i quantitativi sgranati per conto del produttore.

4. Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa di sgranatura:

a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro di sgranatura del cotone;

b) ove i prodotti in questione non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, qualsiasi deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie in ordine al controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo.

5. Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi, nonché la determinazione della qualità del cotone, del tenore di impurità e del tenore di umidità, sono effettuati secondo un metodo uniforme per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che si definisca questo metodo comunitario, gli Stati membri applicano un metodo di loro scelta.

Articolo 13

La contabilità di magazzino di cui all'articolo 6, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 deve indicare, distinguendo fra il cotone non sgranato raccolto nella Comunità e quello raccolto fuori di essa, almeno i dati seguenti :

— quantità di cotone non sgranato, di cotone sgranato, di semi, di olio e di cascami giacenti in magazzino il primo giorno di ogni mese ;

— per ogni partita di tali prodotti, numero della fattura d'acquisto o eventualmente numero della bolletta di ricezione o di qualsiasi altro documento equivalente, compilato per partita, con precisazione della quantità corrispondente ;

— per ogni partita di tali prodotti uscita dal magazzino, il numero della fattura di vendita o eventualmente il numero della bolletta di consegna o di qualsiasi altro documento equivalente, compilato per partita, con precisazione della quantità corrispondente.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 14

1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

a) immediatamente dopo averli designati, il nome e l'indirizzo degli organismi designati ad applicare il presente regolamento ;

b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto nel mese precedente ;

c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi messi sotto controllo nel mese precedente ;

d) entro il 15 agosto di ogni anno :

— le superfici seminate a cotone durante l'anno in corso, eventualmente rettificate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 ;

— la qualità media del cotone sgranato e le rese medie, espresse in cotone sgranato e in semi di cotone, accertate durante la campagna in corso ;

— un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali l'aiuto è stato riconosciuto a valere sulla campagna in corso.

2. Ove si rilevino forti irregolarità per almeno il 6 % dei controlli operati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole al tempo stesso i provvedimenti adottati al riguardo.

3. La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri un consuntivo dei dati forniti.

Articolo 15

Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo è il tasso rappresentativo vigente alla data di conclusione del contratto.

Il tasso di conversione da applicare all'aiuto è il tasso rappresentativo vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 2183/81 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari contenenti riferimenti al regolamento (CEE) n. 2183/81 o a taluni articoli del medesimo, detti riferimenti sono da intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile al cotone raccolto a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A

Coefficiente di equivalenza per il cotone sgranato

Maggiorazione o diminuzione del prezzo:

a) dell'1 % per ogni mm in più o in meno rispetto a 28 mm;

b) dell'1,5 % per ogni 1/2 grado più elevato rispetto al grado 5.

ALLEGATO B

Maggiorazioni e diminuzioni per il cotone non sgranato

1. Maggiorazione o diminuzione del prezzo:

   a) dell'1,2 % per ogni punto di umidità in meno o in più;

   b) dell'1,2 % per ogni punto di impurità in meno o in più;

   c) di 1,0 ECU/100 kg per ogni 1/2 punto di fibre in più o in meno.

2. Coefficienti relativi alla differenza in mm del cotone sgranato ottenuto, rispetto alla qualità tipo:

Lunghezza	% del prezzo da aggiungere	% del prezzo da detrarre
32	4	
31	3	
30	2	
29	1	
28	—	—
27		0,5
26		1
25		1,8

3. Coefficienti relativi alla differenza di grado del cotone sgranato ottenuto, rispetto alla qualità tipo:

Grado	% del prezzo da aggiungere	% del prezzo da detrarre
3 e 3,5	7,5	
4	4,5	
4,5	2	
5	—	
5,5		2
6		5
6,5		9
7		14
8		20
9		27

Ove la qualità del cotone non raggiunga il grado 9, il prezzo del cotone non sgranato viene concordato tra le parti contraenti.

ALLEGATO C

Metodo di calcolo del peso del cotone non sgranato

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità del cotone non sgranato il cui peso è da determinare;

h = umidità del cotone non sgranato il cui peso è da determinare;

i_1 = impurità, h_1 = umidità } della qualità tipo;

q = quantità del cotone non sgranato come tale espressa in kg il cui peso è da determinare;

X = peso del cotone non sgranato da prendere in considerazione espresso in kg.

Nota:

Per il tenore di umidità e d'impurità si considerano soltanto i primi due decimali.